



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO "Angelo Battelli"

Scuola Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale

Via della Maternità n. 46 - 47863 NOVAFELTRIA (RN) – Telefono 0541/920068 - 846520

Cod. Mecc. RNIC811008 – C.F. 80008010417 – C.U.U. UFQWDK

Sito www.icbattelli.edu.it – E-mail nic811008@istruzione.it / nic811008@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO BYOD

Premessa

L'Azione #6 del PNSD "Politiche attive per il BYOD" (Bring your own device) prevede che la scuola riconosca agli alunni la possibilità di una formazione digitale che parta dal saper utilizzare i propri dispositivi in modo consapevole. Si legge testualmente nel Piano Nazionale: "La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato". In questo contesto è ammesso, a scuola, l'uso responsabile controllato dei dispositivi digitali personali e di istituto formando gli alunni ad una corretta gestione dei rischi e dei pericoli della rete, tutto opportunamente disciplinato come segue.

Art. 1 - Dispositivi ammessi

1. Sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: qualsiasi computer portatile, tablet, e-reader.

Art. 2 - Autorizzazione all'uso didattico dei dispositivi

1. I dispositivi devono essere usati a scuola esclusivamente per scopi didattici ed esclusivamente col consenso esplicito del docente presente in classe.
2. I dispositivi non possono essere usati per giochi durante le ore scolastiche.
3. Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall'orario di lezione: pause o ricreazione.

Art.3 - Responsabilità individuale

1. Gli studenti sono responsabili della custodia del corretto utilizzo del proprio dispositivo.
2. La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi, dello smarrimento, del furto e di eventuali danni.
3. È responsabilità dello studente presentarsi a scuola con il proprio dispositivo garantendone la funzionalità.
4. Gli studenti hanno l'obbligo di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni.
5. La scuola non sarà ritenuta responsabile per eventuali dispositivi degli studenti lasciati in aula.
6. È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti.
7. Non è ammesso ricaricare i dispositivi nelle aule; si suggerisce pertanto di dotarsi di caricabatterie portatili.
8. Ogni dispositivo dovrà essere contrassegnato a cura dell'alunno con indicazione di nome e cognome.

Art. 4 - Limitazioni d'uso

1. È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o dispositivi che li prevedano) per registrare o fare foto in classe.
2. Qualsiasi uso improprio prevede il ritiro del dispositivo e la consegna al Dirigente Scolastico oltre all'applicazione di provvedimenti disciplinari.
3. Audio e video registrati a scuola da parte degli studenti e con fini didattici, possono essere pubblicati esclusivamente sui canali di comunicazione intestati ufficialmente all'Istituto Comprensivo "A. Battelli" o essere condivisi all'interno del Dominio Valmar.

4. È vietato usare internet per scopi diversi da quelli didattici.
5. È vietato giocare sul computer o in rete, salvo se l'eventuale game non sia parte di una lezione gestita dal docente come parte interattiva.

Art.5 - Diritto di proprietà intellettuale

1. Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui.
2. Non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale.
3. Non è ammessa la violazione del copyright (es. fare copie illegali di software, musiche, giochi o film).
4. Si deve attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali (se richiesto).
5. Si ricorda che la violazione del diritto d'autore è un reato sanzionabile a norma di legge. La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo all'*open source* e *copyleft*.

Art. 6 - Diritto di ispezione

1. La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file e rivelarli ad altri se ritenuto necessario.
2. La scuola può ispezionare la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate, questo comprende, ma non è limitato, a registrazioni audio e video, fotografie scattate nelle pertinenze scolastiche e che violano la privacy altrui, o ogni altra questione legata a bullismo, ecc. con l'intervento delle forze dell'ordine qualora lo si ritenga necessario. In tal caso verrà data tempestiva informazione alla famiglia.

Art. 7 - Connessione Wi-fi

1. La connessione alla rete Wi-fi di Istituto da dispositivi mobili personali non è di norma consentita. Tuttavia, in considerazione di esigenze didattiche, il Dirigente Scolastico potrà autorizzare le classi aderenti a sperimentazioni (PNRR) di essere connesse, temporaneamente o per l'intero anno scolastico, alla rete Wi-fi d'Istituto (HOTSPOT Battelli).

Art. 8 - Sanzioni per il mancato rispetto del regolamento

1. L'accesso alla rete telematica della scuola è un privilegio, non un diritto.
2. L'uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo fornito dagli studenti, comporta responsabilità personali. Ci si aspetta che gli studenti rispettino le regole dell'Istituto, agiscano responsabilmente e rispettino i termini e le condizioni fissate dalla scuola e dall'insegnante di classe.
3. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni potrà portare nella temporanea o permanente perdita di accesso alla rete nonché altre azioni disciplinari e legali, se necessario.
4. Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso accidentale o anomalo della Rete.
5. Le sanzioni dipenderanno dalla gravità dell'accaduto e sanzionate secondo il Regolamento d'Istituto.
6. I dispositivi potranno essere confiscati per l'intera giornata. Quando un dispositivo viene confiscato lo si dovrà consegnare al Dirigente Scolastico o al Collaboratore del Dirigente, e si contatteranno i genitori.

Art. 9 - Compiti dell'insegnante

1. L'insegnante ha il compito di sorvegliare costantemente l'attività degli alunni; raccogliere i dispositivi e custodirli in un luogo protetto durante la ricreazione; segnalare ai tecnici anomalie nella rete.
2. Sarà altresì compito dei docenti, qualora, nonostante tutti i "limiti" in essere, si dovessero verificare episodi di siti inappropriati durante le attività, gestire con tempestività la loro chiusura e segnalare quanto accaduto all'Animatore Digitale.

Art. 10 - Compito dell'Istituto

1. Sarà cura della scuola mettere a disposizione, in comodato d'uso, un adeguato numero di dispositivi per gli alunni che ne fossero privi, al fine di permettere la partecipazione di tutti gli alunni della classe alle attività programmate dai docenti.
2. L'Istituto avrà altresì cura di garantire connessioni sicure mediante l'utilizzo di dispositivi adatti (firewall, parental-control, ...) compatibilmente con le necessità di utilizzo della rete e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 11 - Informativa sulla privacy

Il "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti

rispetto al trattamento dei dati personali. L'Istituto, in qualità di " Titolare" del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, fornisce le seguenti informazioni:

1. Finalità del trattamento: l'Istituto tratterà i dati personali dello studente per la realizzazione di documentazione didattica, di album ricordo agli allievi, presentazione delle attività durante l'open-day, cartelloni ad uso interno.
2. Modalità di trattamento dei dati: i dati personali forniti saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Istituto. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo o, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
3. Obbligatorietà o meno del consenso: il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l'utilizzo delle immagini e/o delle riprese audio o visive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
4. Comunicazione e diffusione dei dati: nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dello studente (immagini e riprese audio visive) potranno essere comunicati a genitori di altri studenti.
5. Titolare e responsabile del trattamento: il titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo Statale "A. Battelli" con sede in via ... 47863 Novafeltria (RN). I responsabili del trattamento sono puntualmente individuati e nominati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno.
6. Diritti dell'interessato: in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell'art. 34 del GDPR.
7. Periodo di conservazione: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione", art. 5, G D P R) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Art. 1 2 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto o nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali comunitarie in materia.
2. Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.
3. Tutte le delibere precedentemente adottate si intendono abrogate.

Art. 13 - Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Collegio Docenti.

Art. 14 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale della Scuola.